

Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile - Crisi d'impresa

riunito in camera di consiglio in data **09.07.2026** nelle persone dei signori:

dott.ssa Caterina Macchi	Presidente
dott. Sergio Rossetti	Giudice
dott. Luca Giani	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

n. 691-1/2026 Ruolo Procedimento Unitario

promosso su ricorso depositato in data 18.05.2026

DA

IDROCENTRO S.p.A. (C.F./P.IVA 00539530048), rappresentata e difesa dagli avv. ti Mirella Allocco (C.F. LLC MLL 58C59 I470U) e Silvio Tavella (C.F. TVL SLV 67T 07D 205A) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Saluzzo (CN), Piazza Cavour n. 6

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

WIDE S.R.L. (C.F. – P.IVA: 01496560093), Milano (MI), Via San Gregorio n. 44 in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

RESISTENTE (CONTUMACE)

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato per l'istruttoria;
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 18.05.2026 il ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta;
- fissata udienza per la data del 07.07.2026, il contraddittorio si è regolarmente costituito con notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza; notifica eseguita ai sensi dell'art 40, co.6 e 7, CCII (*area web*) mediante inserimento nel portale dei servizi





osserva quanto segue.

- Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Milano, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Trattasi di impresa avente ad oggetto la seguente attività commerciale: *“costruzioni e in generale lavori edili su immobili di natura sociale”* come da visura camerale, agli atti;
- la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII; non sono stati mai formalmente approvati né depositati presso il R.I. i bilanci successivi all'anno 2022 (come da visura camerale in atti); l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non costituirsi in giudizio, di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che *“è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali ...”* (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016); si consideri, peraltro, che dal R.I. non risultando depositi di bilanci successivi all'esercizio 2022 (comunque sopra soglia);
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che sommando il credito del ricorrente con l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario si raggiunge un importo superiore ad € 30.000. E segnatamente l'ammontare del credito di parte ricorrente risulta, ai fini che qui rilevano, pari a **euro 24.838,68** come da precetto su d.i., credito confermato con sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dalla resistente; tale importo deve essere sommata l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario pari a **euro 127.085,16**, come da informativa dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione acquisita il 20.05.2026;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. La nozione di insolvenza è, infatti, la medesima già oggetto della previgente legge fallimentare, pertanto sul punto si richiama la giurisprudenza formatasi in materia, ove ha statuito che l'insolvenza *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”* (Cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789);



È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:

- 1) dal mancato pagamento del credito di parte ricorrente;
- 2) dal precetto vanamente intimato;
- 3) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero forzoso del credito esperito da parte ricorrente;
- 4) dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario;
- 5) dal mancato deposito ed approvazione dei bilanci di esercizio a far data dall'anno 2022, in violazione dell'art. 2478 bis c.c..

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

PQM

Visti gli articoli 26 e ss. CCII;

1. **DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale di **WIDE S.R.L.** (C.F./P.IVA: 01496560093), Milano (MI), Via San Gregorio n. 44;
2. **DICHIARA** che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. **NOMINA** giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. **NOMINA** Curatore il dott. ALFREDO RAVO (C.F. RVALRD60C24I262D), soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. **FISSA** l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **18.11.2026** alle ore 11.00 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata con modalità da remoto, mediante Teams al seguente *link*-stanza virtuale del GD:

<https://teams.microsoft.com/meet/35449370816066?p=75vIRRwDKIvUOuweCu>

7. **ASSEGNA** ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;





8. **AVVISA** i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
 - f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. **ORDINA** che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 09.07.2026.

Il giudice relatore
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi

